

**SISTEMA DEI CONTROLLI NELLE S.P.A.**  
**ART. 2397 – COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO**

<b>CODICE CIVILE TESTO ORIGINALE</b>	<b>Legge n. 183/2011 “Legge di stabilità 2012” Art. 14, comma 14</b>	<b>D.L. n. 5/2012 – Art. 35 “Decreto Semplificazione”</b>	<b>L. n. 35/2012, di conversione del D.L. n. 5/2012 – Art. 35 TESTO ATTUALMENTE IN VIGORE</b>
<p><b>ART. 2397. Composizione del collegio.</b>            1. Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.</p> <p>2. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.</p>	<p><b>ART. 2397. Composizione del collegio.</b>            1. Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.</p> <p>2. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.</p> <p>3. Per le società aventi ricavi o patrimonio netto inferiori a 1 milione di euro lo statuto può prevedere che l'organo di controllo sia composto da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali</p>	<p><b>ART. 2397. Composizione del collegio.</b>            1. Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.</p> <p>2. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.</p> <p>3. Se lo statuto non dispone diversamente e se ricorrono le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-bis, le funzioni del collegio sindacale sono</p>	<p><b>ART. 2397. Composizione del collegio.</b>            1. Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.</p> <p>2. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.</p> <p>3. (soppresso)</p>

	iscritti nell'apposito registro.	esercitate da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'assemblea provvede alla nomina del collegio sindacale, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio dal quale risulta che sono venute meno le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata. Scaduto il termine, provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.	
--	----------------------------------	---	--

**SISTEMA DEI CONTROLLI NELLE S.R.L.**  
**ART. 2477 – SINDACO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

<b>CODICE CIVILE TESTO ORIGINALE</b>	<b>Legge n. 183/2011 “Legge di stabilità 2012” Art. 14, comma 13</b>	<b>D.L. n. 5/2012 – Art. 35 “Decreto Semplificazione”</b>	<b>L. n. 35/2012, di conversione del D.L. n. 5/2012 – Art. 35 TESTO ATTUALMENTE IN VIGORE</b>
<p><b>ART. 2477 – Collegio Sindacale e revisione legale dei conti.</b>            1. L’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un collegio sindacale o di un revisore.</p> <p>2. La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.</p> <p>3. La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria se la società:            a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;            b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;</p>	<p><b>ART. 2477 – Sindaco e revisione legale dei conti.</b>            1. L’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un <b>sindaco</b> o di un revisore.</p> <p>2. La nomina del <b>sindaco</b> è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.</p> <p>3. La nomina del <b>sindaco</b> è altresì obbligatoria se la società:            a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;            b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;</p>	<p><b>ART. 2477 – Sindaco e revisione legale dei conti</b>            1. L’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.</p> <p>2. La nomina <b>dell’organo di controllo o del revisore</b> è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.</p> <p>3. La nomina <b>dell’organo di controllo o del revisore</b> è altresì obbligatoria se la società:            a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;            b) controlla una società obbligata alla</p>	<p><b>ART. 2477 – Sindaco e revisione legale dei conti</b>            1. L’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.</p> <p>2. La nomina <b>dell’organo di controllo o del revisore</b> è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.</p> <p>3. La nomina <b>dell’organo di controllo o del revisore</b> è altresì obbligatoria se la società:            a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;            b) controlla una società obbligata alla</p>

<p>c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis.</p> <p>4.L'obbligo di nomina del collegio sindacale di cui alla lettera c) cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.</p> <p>5.Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale.</p> <p>6. L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del collegio sindacale. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.</p>	<p>c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis.</p> <p>4.L'obbligo di nomina del <a href="#">sindaco</a> di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.</p> <p>5.Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal <a href="#">sindaco</a>.</p> <p>6. L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del <a href="#">sindaco</a>. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.</p>	<p>revisione legale dei conti; c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis.</p> <p>4. L'obbligo di nomina <a href="#">dell'organo di controllo o del revisore</a> di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.</p> <p>5. <a href="#">Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.</a></p> <p>6. L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina <a href="#">dell'organo di controllo o del revisore</a>. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.</p>	<p>revisione legale dei conti; c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis.</p> <p>4. L'obbligo di nomina <a href="#">dell'organo di controllo o del revisore</a> di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.</p> <p>5. <a href="#">Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.</a></p> <p>6. L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina <a href="#">dell'organo di controllo o del revisore</a>. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.</p>
---	--	---	---